

le motivazioni dell'operazione, adotte dalla H3G spa, vanno individuate nella necessità di recuperare l'efficienza indispensabile per finanziare lo sviluppo della società contenendo nel contempo gli attuali costi di gestione;

questo trasferimento interesserà 760 lavoratori, dislocati attualmente nelle varie sedi che la H3G ha distribuite su tutto il territorio nazionale, solo a Roma sono interessati circa 200/250 lavoratori, a cui verrà applicato, da parte della società Ericsson Italia, il contratto collettivo di lavoro dei metalmeccanici mentre attualmente hanno il contratto collettivo delle telecomunicazioni;

le Organizzazioni sindacali di categoria, nell'incontro svoltosi il 31 gennaio 2005 con le controparti della H3G spa e con la società *Ericsson Network Services* Italia, hanno ribadito il loro dissenso a questo tipo di accordo che rischia di coinvolgere anche altri settori aziendali e non tutela adeguatamente i lavoratori coinvolti sia da un punto di vista occupazionale che contrattuale;

di fronte alle richieste delle Organizzazioni Sindacali, come il mantenimento delle sedi di lavoro, il no ad ulteriori cessioni o scorpori di altri settori aziendali, garanzie occupazionali serie per tutta la durata dell'affitto (no a licenziamenti o ad ulteriore mobilità) e la garanzia per tutti i lavoratori di rientrare in H3G spa una volta finito il periodo di affitto, non sono state accolte dalle controparti —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se, nell'ambito delle sue competenze, intenda attivare un Tavolo di concertazione tra le parti al fine di verificare se, all'interno della trattativa in corso, vengono tutelate le legittime richieste dei lavoratori interessati da questo trasferimento. (4-12976)

\* \* \*

## POLITICHE COMUNITARIE

*Interrogazione a risposta immediata:*

DETOMAS, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e COLLÈ. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

la procedura di infrazione n. 1999/4902 (*ex* articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea) — *statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463) —* trova i suoi prodromi nel 1999 quando la Commissione europea avanzava la richiesta di informazioni ancora durante l'*iter* di formazione del decreto;

a seguito della sua approvazione, la Commissione europea, a cura del Commissario per il mercato interno, avviava l'istruttoria per un'eventuale procedura di infrazione riguardante alcuni commi dell'articolo 11 del decreto legislativo in questione;

alla prima nota di data 20 aprile 2001 del Commissario per il mercato interno seguiva una seconda di costituzione in mora complementare in data 17 dicembre 2002 (n. 2002/2282), con cui la Commissione europea contestava, in particolare, alcune disposizioni della norma di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977), nella parte in cui si prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ipotesi di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, rilascino le concessioni preferendo i concessionari uscenti, nonché gli enti o le imprese degli enti locali. Contestava, altresì, la disposizione che riconosce una preferenza alle imprese degli enti locali e agli enti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 nell'ambito delle gare per l'attribuzione di nuove concessioni;

tra il maggio del 2001 e l'ottobre del 2002 lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano collaboravano alla stesura degli elementi a difesa della norma di attuazione statutaria ovvero alle modifiche di essa, ricercando il necessario coordinamento nei rapporti con le istituzioni comunitarie;

in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, con parere motivato di infrazione in data 7 gennaio 2004 indirizzato alla Repubblica italiana a titolo dell'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione europea rilevava il venir meno dello Stato agli obblighi del trattato in relazione alle disposizioni nazionali in materia di attribuzioni di concessioni idroelettriche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'articolo 11, commi da 8 a 12 e 15, del decreto legislativo n. 463 del 1999, nella parte in cui prevedono un regime favorevole al concessionario uscente, nonché a taluni enti pubblici locali ed alle loro società. Il secondo motivo di contestazione riguarda la proroga delle suddette concessioni sino al 2010 o per un periodo di trenta anni dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali pertinenti;

in applicazione dell'articolo 226 del trattato, la Commissione europea ha invitato con il parere del 7 gennaio 2004 la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari ad uniformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dal suo ricevimento;

è ampiamente decorso il suddetto termine a provvedere e nel territorio delle due province autonome è già giunto a scadenza il termine per l'avvio del procedimento di gara per la nuova concessione relativa all'impianto di Santa Giustina (fondamentale anche per la protezione della valle dell'Adige dalle esondazioni) e stanno per giungere a scadenza i termini per l'avvio del procedimento di gara per tutte le concessioni delle quali è titolare *Enel* s.p.a. —:

quali iniziative intenda assumere il Governo ed il Ministro interrogato per

eseguire l'invito ad adempiere formulato dalla Commissione europea e, nello specifico, quali proposte di modifica delle norme di attuazione statutaria del Trentino Alto-Adige intenda proporre per risolvere il grave stato di incertezza in cui si trova la normativa relativa al rinnovo delle concessioni in provincia di Trento e di Bolzano. (3-04207)

\* \* \*

### SALUTE

#### *Interrogazioni a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE e ME-ROI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta, sia pure senza esprimere considerazioni negative, l'ortopedia guida la speciale e negativa classifica delle specialità mediche ad alto rischio di errore;

il 18,5 per cento delle settemila segnalazioni e richieste di consulenza raccolte dal Tribunale per i diritti del malato nel 2004 riguardano proprio la specialità ortopedica;

le consulenze ai pazienti confermano l'errore di diagnosi o di cura nell'88 per cento dei casi, contro una media tra le specialità del 46,6 per cento;

il dato di cui sopra contenuto nella relazione del Tribunale del malato in vista della Giornata Nazionale del Malato, che si celebra mercoledì 15 febbraio;

l'indagine, purtroppo, appare pienamente confermativa della crescita preoccupante ed incomprensibile della cosiddetta « malpractice » medica, che ha registrato un aumento del 5,76 per cento di errori segnalati al Tribunale in quattro anni;

in verità, secondo il Cineas (Consorzio per l'ingegneria nelle assicurazioni del Politecnico di Milano) la colpa non sarebbe che in misura minoritaria del me-